

CAMERA DEI DEPUTATI N. 763

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SINESIO e SCALIA

Presentata il 18 novembre 1963

**Modificazione della legge 13 febbraio 1953, n. 60,
sulle incompatibilità parlamentari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 8 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, stabilisce che « gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato che è investito della cosa dalla Presidenza della rispettiva Assemblea secondo che trattisi di un deputato o di un senatore che non abbia ottemperato a quanto disposto nell'articolo precedente ».

L'articolo 7 stabilisce che « i membri del Parlamento per i quali esista o si determini qualcuna delle incompatibilità previste negli articoli precedenti debbano, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* optare fra le cariche che ricoprono e il mandato parlamentare ».

La Giunta delle elezioni della Camera ha recentemente approvato (12 dicembre 1962) il proprio regolamento interno in virtù della delega contenuta nell'articolo 25 del Regolamento della Camera. In detto Regolamento agli articoli 18 e 19 è stabilito che la Giunta:

1°) riceva dai deputati l'elenco delle cariche o uffici ricoperti;

2°) può procedere di ufficio agli accertamenti di cui al n. 1°);

3°) quando accerta la incompatibilità ne informa il Presidente della Camera, il

quale dà comunicazione all'interessato ai fini della opzione da esercitarsi entro 30 giorni;

4°) accerta la tempestività della opzione e prende atto delle eventuali dimissioni dalla carica.

In sostanza la Giunta, consolidando una prassi ormai quasi decennale (la quale per altro non ha mai dato luogo ad inconvenienti e cioè a casi dubbi per la grande prudenza con cui la Giunta ha proceduto nella valutazione dei casi di incompatibilità), si è investita di un vero e proprio giudizio esclusivo sull'accertamento delle incompatibilità laddove, per quanto inerisce alle ineleggibilità preesistenti alla elezione ovvero sopravvenute, la Giunta, in base alle norme contenute nel capo V del Regolamento della Camera (articoli da 16 a 25) deve svolgere funzioni di organo istruttorio, rimanendo l'Assemblea arbitra di giudicare sulle proposte che la Giunta le sottopone in sede di elezione contestata.

Vero è che l'articolo 25 del Regolamento della Camera stabilisce che la Giunta delle elezioni provvede con proprio regolamento interno per quanto non è prescritto dal Regolamento della Camera, ma non è chi non veda come la difforme disciplina delle cause di ineleggibilità rispetto alle cause di incompatibilità possa ingenerare una seria questione di costituzionalità quando si tenga

presente che l'articolo 66 della Costituzione attribuisce a ciascuna Camera il diritto di valutare i titoli di ammissione dei suoi componenti e le cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. Questa attribuzione costituzionale di competenza non può essere trasferita ad organi interni delle Camere, poiché quando la Costituzione ha inteso riconoscere particolari poteri e facoltà ad organi interni dell'Assemblea lo ha detto espressamente così come ha fatto con l'articolo 72 che detta norme precise sull'attribuzione di facoltà deliberanti alle Commissioni.

Inoltre se per le cause di ineleggibilità l'Assemblea rimane sovrana e la Giunta funge da organo istruttorio non sembra esservi motivo perché una disciplina identica non venga stabilita anche per le cause di incompatibilità che la Costituzione pone sullo stesso piano.

Vero è che il citato articolo 8 della legge del 1953 attribuisce alla Giunta una particolare competenza in materia di incompatibilità, ma si deve osservare che:

1º) l'articolo 8 della legge citata va posto in stretta correlazione con l'articolo 7 al quale fa espresso richiamo a entrambi tali norme, alla natura e carattere chiaramente transitorio;

2º) anche qualora si volesse negare la evidente natura transitoria delle predette disposizioni non vi è dubbio che una legge la quale fosse in palese contrasto con la

Costituzione non potrebbe che cedere di fronte ad una norma gerarchicamente superiore anche perché non è affatto vero che l'articolo 8 attribuisca alla Giunta una competenza esclusiva ed anzi la sua lettera induce a ritenere che la Giunta debba fungere da organo «di accertamento e istruzione» nei confronti dell'organo deliberante che è e resta la Camera sovrana;

3º) la prassi fino ad oggi seguita dalla Giunta delle elezioni e accettata dalla Camera, a parte il fatto già ricordato che non essendosi presentati casi di contestazione ha avuto modo di spiegare tutti i suoi effetti in misura per così dire pacifica non può essere motivo di un consolidamento in norme scritte, le quali sono, come si è visto, in conflitto con la Costituzione.

Per questi motivi è sembrato opportuno al proponente di suggerire una disciplina della materia che non lasci spazio a difformità di regolamentazione fra il modo in cui la Camera giudica i casi di ineleggibilità e quelli di incompatibilità, introducendo nella legislazione e precisamente nella legge 13 febbraio 1953 in luogo degli articoli 7 e 8 attuali tassative disposizioni dalle quali i Regolamenti della Camera e della Giunta possano trarre ispirazione per una più minuziosa ed accurata regolamentazione della materia.

Per questi motivi raccomando alla Camera l'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 7 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità col mandato parlamentare, entro 30 giorni dalla proclamazione da parte degli uffici circoscrizionali o nazionali ovvero dalla proclamazione effettuata direttamente dal Presidente della Camera o dal Presidente del Senato, i deputati ed i senatori sono tenuti a trasmettere alla rispettiva Giunta delle elezioni l'elenco delle cariche e uffici da essi ricoperti. Analoga comunicazione essi sono tenuti a trasmettere per le cariche che vengano successivamente a rivestire.

La Giunta delle elezioni di ciascuna Camera può procedere anche d'ufficio ».

ART. 2.

L'articolo 8 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:

« Quando la Giunta delle elezioni della Camera o del Senato accerta la incompatibilità, la contesta al deputato o al senatore nei modi previsti dal suo regolamento interno. La Camera o il Senato delibera definitivamente ed ove ritenga sussistente la causa della incompatibilità, il Presidente della Camera o del Senato chiede al deputato o al senatore di optare fra il mandato parlamentare e la carica incompatibile.

Se il deputato o il senatore non provvede entro 15 giorni, il Presidente della Camera o del Senato lo dichiara decaduto ».